



Oggetto: L.R. 20/2003, come modificata con L.R. 07/11 - artt. 28, comma 4, e 56, comma 1.
Modalità organizzative per la tenuta dell'Albo delle Imprese Artigiane.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione, Lavoro;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione, Lavoro che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTI gli articoli 28 e 38 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'articolo 28, comma 4 e dell'articolo 56, comma 1, le modalità organizzative per la tenuta dell'Albo delle Imprese Artigiane, così come indicate nell'allegato 1) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale.
- di stabilire che il presente atto costituisce attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 7/2007 convertito in L. 40/2007, così come integrato dall'articolo 6, comma 2, lettera f) sexies del D.L. 70/2011, convertito in legge 106/2011.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott.ssa Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.L. n. 7/2007, come modificato dalla legge di conversione n.40/07, così come integrato dall'articolo 6, comma 2, lettera f) sexies del D.L. 70/2011, convertito in legge 106/2011;
- L.R. 07/2011 "Approvazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria 2011";
- L.R. 20/2003 "Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione";
- DPCM del 06 maggio 2009 - art. 1, comma 2;
- Protocollo di Intesa tra la Regione Marche e Ministero dello Sviluppo Economico sottoscritto, in data 15 giugno 2011, ai fini dell'applicazione alle imprese artigiane delle Marche del DPCM 6 maggio 2009.

MOTIVAZIONI

La Regione Marche ha intrapreso dal 2008 un percorso di semplificazione delle procedure amministrative per l'iscrizione, la modifica e la cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane nell'ottica della riduzione del 25% degli oneri amministrativi per le imprese entro il 2012, riduzione stabilita dallo specifico programma della Commissione Europea. Già con la L.R. 29/2008 si è provveduto:

- a semplificare le procedure di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane prevedendo la semplice comunicazione del legale rappresentante dell'impresa;
- a prevedere esclusivamente l'invio telematico della comunicazione di iscrizione e delle domande di modifica e cancellazione dall'Albo delle Imprese artigiane;
- a disciplinare la possibilità, considerata la struttura delle imprese artigiane marchigiane, di potersi avvalere mediante procura speciale, di intermediari per presentare le istanze;
- ad istituire i Centri Regionali di Assistenza alle imprese (art. 7 bis L.R. 20/2003), anticipando la normativa nazionale in tema di Agenzie per le Imprese al fine di semplificare il rapporto tra l'amministrazione pubblica e le imprese in attuazione del principio di sussidiarietà;

L'esperienza maturata ha dimostrato l'efficacia delle decisioni adottate in quanto si sono ridotti, da 60 a 5, i giorni necessari per l'iscrizione all'Albo e si sono rinviiati *ex post* i necessari controlli per la verifica della sussistenza dei requisiti.

Con l'approvazione della L.R. 29 aprile 2011, n. 7 si è inteso proseguire nella semplificazione prevedendo:

- anche per la modifica e la cancellazione la semplice dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa;



- l'integrazione obbligatoria delle procedure artigiane con la Comunicazione Unica di cui al D.L. 7/2007 convertito in L. 40/2007. Lo scorso 15 giugno, prima Regione in Italia, la Regione Marche ha formalizzato l'Intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 2 del DPCM 6 maggio 2009 per estendere, nel proprio territorio, la citata normativa.

I necessari controlli per la verifica della sussistenza dei requisiti sono effettuati *ex post*.

L'introduzione di questa nuova procedura completa il quadro degli adempimenti amministrativi che possono essere espletati attraverso semplice comunicazione. Ciò in linea con le recenti innovazioni in termini di avvio di impresa e di sportello unico attività produttive, nell'ottica della piena responsabilizzazione dell'imprenditore, anticipando le disposizioni di cui al D.L. 7/2007 convertito in L. 40/2007, così come integrato dall'articolo 6, comma 2, lettera f) sexies del D.L. 70/2011, convertito in legge 106/2011.

La semplificazione procedurale indicata è stata accompagnata da una riduzione degli organismi collegiali competenti a determinare le modifiche e le cancellazioni dall'Albo e a decidere sugli eventuali ricorsi.

L'esperienza maturata negli anni, la standardizzazione delle decisioni, la prassi amministrativa formatasi anche grazie ai numerosi pareri rilasciati dalla Commissione Regionale per l'Artigianato (C.R.A.) hanno evidenziato una limitata discrezionalità nell'assumere le decisioni relative all'Albo. Per tale ragione, l'istruttoria degli atti e l'attività di controllo possono essere espletate dai tecnici regionali che attualmente cooperano con le Commissioni provinciali.

L'attività dei funzionari regionali sarà supportata sia dalla recente istituzione dei Centri regionali di Assistenza alle imprese, di cui all'articolo 7bis della L.R. 20/2003, la quale consente di ricevere comunicazioni di iscrizione, modifica e cancellazione certificate dai suddetti Centri, con conseguente alleggerimento dell'attività di controllo sulle pratiche, in attuazione del principio del sussidiarietà, sia dalla possibilità di porre alla valutazione di un apposito organismo collegiale (Commissione Regionale per l'Artigianato) i casi che necessitano di maggiore approfondimento. La presenza di una struttura di rilievo regionale assicura l'uniformità di valutazione nel territorio.

Al fine di garantire l'operatività e l'efficacia dell'azione amministrativa, il comma 4, dell'articolo 28 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20, così come modificata dalla L.R. 29 aprile 2011, n. 7, prevede che la Giunta regionale definisca le modalità di tenuta dell'Albo delle Imprese Artigiane con particolare riferimento alle procedure riferite alla presentazione delle comunicazioni di iscrizione, modifica e cancellazione dallo stesso.

L'art. 56, comma 1, della L.R. 07/2011 dispone che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, la Giunta Regionale adotti le modalità organizzative per l'attuazione della disposizioni previste dall'art. 28 della L.R. 20/2003, così come modificato dalla L.R. 7/2011;

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che alla data di adozione del presente atto le Commissioni Provinciali per l'Artigianato siano soppresse e le che tutte le funzioni amministrative ad esse riferite siano assunte dalla struttura regionale competente in materia di artigianato.

La soppressione delle commissioni provinciali per l'artigianato e le nuove procedure per l'invio delle comunicazioni per l'iscrizione la modifica e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane hanno cambiato radicalmente il ruolo delle ex segreterie delle commissioni provinciali per l'artigianato ora articolazioni territoriali della struttura regionale competente in materia di artigianato che avranno il compito della tenuta dell'Albo delle Imprese Artigiane.



Ciò comporta che a livello centrale siano fissate le regole a cui debbano attenersi le articolazioni territoriali al fine di un'omogenea applicazione su tutto il territorio regionale delle normative di settore. L'elaborazione delle nuove modalità per la tenuta dell'Albo delle Imprese Artigiane è stata effettuata dalla struttura regionale competente di concerto con il Tavolo Tecnico della Commissione Regionale per l'Artigianato e la medesima Commissione ne ha approvato i contenuti.

L'allegato 1) al presente provvedimento stabilisce, in attuazione della normativa vigente, le disposizioni alle articolazioni territoriali per gli adempimenti inerenti la tenuta dell'Albo delle Imprese Artigiane.

Per ciascun momento della vita dell'impresa (iscrizione, modifica e cancellazione) sono indicate le azioni da intraprendere al momento della ricezione della comunicazione e quelle da adempiere in sede di controllo.

Sono altresì date disposizioni per le fattispecie che presentano date di iscrizione, modifica e cancellazione diverse da quelle della comunicazione.

Sono inoltre fornite indicazioni e modalità per l'attivazione delle procedure d'ufficio.

In considerazione che sono state soppresse le Commissioni Provinciali per l'Artigianato, il dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato adotta gli atti relativi alla conclusione dei procedimenti inerenti la tenuta dell'Albo. È ammesso ricorso amministrativo avverso tali atti al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro sessanta giorni dalla notifica oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Le articolazioni territoriali della struttura regionale competente in materia di artigianato, nell'espletamento dell'attività istruttoria possono avvalersi dei Comuni competenti e possono richiedere pareri alla Commissione Regionale per l'Artigianato.

Per ciò che attiene alle procedure telematiche per la tenuta dell'Albo, si fa rinvio all'Intesa sottoscritta il 15 giugno 2011 tra la Regione Marche ed il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 6 maggio 2009.

Le pratiche presentate dai Centri Regionali di Assistenza alle Imprese sono sottoposte al solo controllo successivo di cui alla delibera della Giunta regionale prevista dal comma 6 dell'art. 28 della L.R. 20/2003.

La modifica dell'art. 9 del D.L. n. 7/2007 convertito in legge 40/07, introdotta dall'articolo 6, comma 2, lettera f) sexies del D.L. 70/2011 convertito in legge 106/2011, ha stabilito che le Regioni disciplinino le procedure per l'emanazione dei provvedimenti conseguenti la rilevazione della carenza dei requisiti dichiarati, nonché l'iter per i ricorsi. Il presente atto ne costituisce attuazione.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Carla Stramignoni)



PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Rolando Amici)

La presente deliberazione si compone di n. _____ pagine, di cui n. _____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott.ssa Elisa Moroni)

**ALLEGATO 1****MODALITÀ PER LA TENUTA DELL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE**

In attuazione del comma 4, dell'articolo 28, della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20, così come modificata dalla L.R. 29 aprile 2011, n. 7, e a seguito della sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 6 maggio 2009, dell'Intesa tra Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Marche del 15 giugno 2011, a decorrere dal 15 giugno 2011, le comunicazioni per l'iscrizione, la modifica e la cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane sono presentate esclusivamente mediante la Comunicazione unica presentata con modalità telematica.

Per l'espletamento delle procedure amministrative relative alla iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane, le imprese possono avvalersi di un intermediario abilitato, conferendo allo stesso apposita procura speciale redatta secondo il modello allegato "A".

In attuazione delle citate disposizioni le articolazioni territoriali della struttura regionale competente in materia di artigianato, preposte alla tenuta dell'Albo delle Imprese Artigiane, svolgeranno i seguenti adempimenti:

ISCRIZIONE

Entro 5 giorni dal ricevimento la pratica è definita con l'assegnazione del numero Albo delle Imprese Artigiane con effetto dalla data di presentazione della comunicazione.

Per tutte le comunicazioni di iscrizione pervenute le articolazioni territoriali verificano:

- 1) la presenza di eventuale altra posizione previdenziale artigiana attiva;
- 2) che la data di inizio della attività coincida con la data della presentazione;
- 3) l'avvenuta dichiarazione di possesso delle autorizzazioni, licenze, iscrizione ad albi e requisiti professionali richiesti per l'attività dichiarata (autorizzazioni, licenze ecc. potranno essere allegate in formato PDF/A-1);
- 4) la presenza degli allegati dichiarati inviati in formato PDF/A-1.

ed effettuano altresì il controllo:

- a) sul possesso dei requisiti di impresa artigiana, di cui alla legge 443/85;
- b) sulla sussistenza, in capo al titolare/socio artigiano, dei requisiti professionali delle comunicazioni di inizio attività artigiana disciplinate da leggi speciali di settore per le quali è prevista la S.C.I.A. da indirizzare alle Articolazioni Territoriali di competenza;

secondo le modalità stabilite dalla delibera della Giunta regionale prevista dal comma 6 dell'art. 28 della L.R. 20/2003.

**MODIFICA**

Per tutte le comunicazioni di modificazione le articolazioni territoriali verificano:

- 1) la presenza di eventuale altra posizione previdenziale artigiana attiva;
- 2) l'avvenuta dichiarazione di possesso delle autorizzazioni, licenze, iscrizione ad albi e requisiti professionali richiesti per l'attività dichiarata (autorizzazioni, licenze ecc. potranno essere allegate in formato PDF/A-1);
- 3) la presenza degli allegati dichiarati inviati in formato PDF/A-1;

ed effettuano altresì il controllo:

- a) sulla permanenza, a seguito della modifica presentata, dei requisiti di impresa artigiana, di cui alla legge 443/85;
- b) sulla sussistenza, in capo al titolare/socio artigiano dopo la modifica, dei requisiti professionali delle comunicazioni di inizio attività artigiana disciplinate da leggi speciali di settore per le quali è prevista la S.C.I.A. da indirizzare alle Articolazioni Territoriali di competenza;

secondo le modalità stabilite dalla delibera della Giunta regionale prevista dal comma 6 dell'art. 28 della L.R. 20/2003.

CANCELLAZIONE

Per tutte le comunicazioni di cancellazione le articolazioni territoriali verificano la presenza degli allegati dichiarati inviati in formato PDF/A-1.

Effettuano altresì il controllo la validità delle motivazioni della cancellazione, in modo particolare in caso di dichiarata perdita dei requisiti di impresa artigiana;

ISCRIZIONI RETRODATATE

Nel caso in cui sia inviata una comunicazione di iscrizione con data di inizio attività anteriore la data della presentazione, l'articolazione territoriale competente invia apposita segnalazione all'INPS affinché assuma le decisioni di competenza, fermo restando che gli effetti dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane decorrono dalla data della presentazione.

Della segnalazione all'INPS viene inviata comunicazione, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), all'impresa.

MODIFICAZIONI RETRODATATE

Nel caso in cui sia inviata una comunicazione di modificazione con decorrenza antecedente il termine previsto di trenta giorni, l'articolazione territoriale competente, oltre alle verifiche previste per le modificazioni, provvederà all'accertamento della veridicità della decorrenza dichiarata sulla



base della documentazione richiesta e prodotta dall'impresa oppure o di quella acquisita da altri Enti o Amministrazioni.

In caso di mancata corrispondenza della data dell'evento indicata dall'impresa con quella accertata, l'articolazione territoriale avvia la corrispondente procedura d'ufficio.

CANCELLAZIONI RETRODATATE

Nel caso in cui sia inviata una comunicazione di cancellazione con decorrenza antecedente il termine previsto di trenta giorni, l'articolazione territoriale competente, oltre alle verifiche previste per le cancellazioni, provvederà all'accertamento della veridicità della decorrenza dichiarata in base alla documentazione eventualmente richiesta e prodotta dall'impresa oppure di quella acquisita da altri Enti o Amministrazioni.

In caso di mancata corrispondenza della data dell'evento indicata dall'impresa con quella accertata l'articolazione territoriale avvia la corrispondente procedura d'ufficio.

PROVVEDIMENTI D'UFFICIO

La Regione procede ad accertamenti ed adotta i conseguenti provvedimenti d'ufficio qualora venga a conoscenza, direttamente o su segnalazione di altri enti o Amministrazioni, del possesso dei requisiti artigiani da parte di soggetti non iscritti all'Albo o di eventi rilevanti ai fini della modifica o della cancellazione di soggetti iscritti.

L'articolazione territoriale competente comunica all'interessato l'avvio del procedimento d'ufficio invitandolo a controdedurre entro il termine di 15 giorni e conclude il procedimento entro 30 giorni dalla data di ricezione delle controdeduzioni.

Successivamente l'articolazione territoriale predispose il documento istruttorio per l'adozione del relativo provvedimento da parte del dirigente della struttura regionale competente.

I provvedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione pervenuti a seguito del decreto del dirigente vengono inviati, sottoscritti con la firma digitale di un funzionario della articolazione territoriale a ciò autorizzato, tramite la Comunicazione Unica al Registro Imprese.

Gli stessi provvedimenti sono notificati all'impresa comunicando la possibilità di adire ricorso in via amministrativa.

RICORSI

Contro i provvedimenti d'ufficio è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della notifica del provvedimento oppure, in via alternativa al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

**PARERI C.R.A. (Commissione Regionale per l'Artigianato)**

Nello svolgimento delle attività amministrative inerenti le iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall'Albo delle Imprese Artigiane, le articolazioni territoriali dovranno attenersi ai pareri già espressi dalla C.R.A. e a quelli che saranno formulati a seguito delle richieste avanzate ai sensi del comma 3, dell'art. 29 della L.R. 20/2003.

PROCEDURE TELEMATICHE

Per il coordinamento tra la legislazione regionale e quella prevista per il Registro delle Imprese per l'invio delle pratiche telematiche con la Comunicazione Unica si fa rinvio a quanto stabilito nel Protocollo d'intesa sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del DPCM 6 maggio 2009, in data 15 giugno 2011 tra la Regione Marche ed il Ministero dello Sviluppo economico.

PRATICHE PRESENTATE DAI C.R.A.I. (Centri Regionali di Assistenza alle Imprese)

Le pratiche presentate dai C.R.A.I. sono evase dalle articolazioni territoriali competenti senza le verifiche previste ai punti precedenti per le iscrizioni, modifiche e cancellazioni.
Sulle medesime pratiche sono effettuati i controlli stabiliti dalla delibera della Giunta regionale prevista dal comma 6 dell'art. 28 della L.R. 20/2003.



ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Allegato "A"

FAC-SIMILE PROCURA SPECIALE

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE, DI MODIFICAZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Codice univoco di identificazione della pratica (_____)

Il/ I sottoscritto/i _____ dichiara/no di conferire al
Sig. _____

in qualità di (1) _____

procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica, alla Struttura Provinciale per l'artigianato competente per territorio, della comunicazione identificata dal codice pratica sopra apposto, ai fini dell'avvio/ modificazione/ cessazione dell'attività artigiana.

COGNOME	NOME	QUALIFICA (2)	FIRMA AUTOGRAFA
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

1. specificare almeno una delle qualifiche (legale rappresentante/ delegato/intermediario)
2. Amministratore, titolare, socio, legale rappresentante

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf, con firma digitale, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.